

© Traduzione eseguita da Diritti Umani in Italia

Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia - [www.duitbase.it](http://www.duitbase.it) for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

## A., B. e C. c. Irlanda

**Il divieto di aborto, stabilito a livello costituzionale in Irlanda, non costituisce violazione dell'art. 8 CEDU, sempre che lo stato di gravidanza non rappresenti una minaccia concreta per la salute della donna.**

Fatto:

Il caso trae origine da un ricorso presentato nel 2005 davanti la Corte di Strasburgo, da tre donne di 18 anni, contro la legislazione non-abortista vigente in Irlanda, la quale avrebbe inciso notevolmente sul loro diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della CEDU.

Nell'isola di smeraldo, infatti, attualmente non è consentito praticare l'aborto a meno che la vita della donna non sia in grave pericolo.

Tale divieto è stato sancito nel 1943 da un emendamento pro-life inserito nel testo della Costituzione irlandese.

Oggi, infatti, nella Carta Costituzionale irlandese si legge: «Lo Stato afferma il diritto alla vita del nascituro e, tenuto conto dell'eguale diritto alla vita della madre, garantisce nella propria legislazione il riconoscimento e, per quanto possibile, l'esercizio effettivo e la tutela di tale diritto, attraverso idonee disposizioni normative».

Nel caso di specie, per abortire le tre donne si erano recate, a suo tempo, come di triste prassi in questi casi, in Gran Bretagna. Una di esse era appena uscita dal cancro e chiedeva di abortire temendo che portare a termine la gravidanza indesiderata avrebbe causato una recrudescenza del male.

Il governo irlandese aveva improntato la sua difesa davanti ai Giudici internazionali sottolineando il fatto che «il diritto alla vita del nascituro è basato su fondamentali valori morali profondamente radicati nel tessuto sociale irlandese». Le ricorrenti, invece avevano sostenuto che, l'impossibilità per loro di abortire in Irlanda e la necessità di doversi recare in Gran Bretagna per interrompere la gravidanza, aveva causato un trauma sia fisico che psicologico per la loro salute.

In altri termini, la necessità di dover affrontare un lungo e faticoso viaggio con risorse economiche scarse aveva determinato un effettivo e concreto danno alla loro salute.

Per questi motivi, le tre ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'art. 3 CEDU (trattamenti disumani e degradanti) e dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); in particolare la terza deduceva altresì la violazione dell'art.2 CEDU (diritto alla vita), poiché già gravemente malata di cancro.

Infine, esse avevano ritenuto che la restrizione sancita dalla Costituzione, volta ad impedire l'aborto, aveva comportato un onere eccessivo e sproporzionato rispetto alle loro precarie condizioni fisiche ed economiche in violazione dell'art. 14 CEDU ( divieto di discriminazione).

La causa è stata affidata alla Gran Chambre, la cui udienza pubblica si è tenuta il 9 dicembre 2009.

Diritto:

La Corte, così costituita, con sentenza depositata in data 16 dicembre 2010, ha innanzitutto ricordato che attualmente la maggioranza dei degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ammette la possibilità, entro certi limiti, di praticare l'aborto.

L'interruzione di gravidanza, è oggi ammissibile in circa 30 paesi europei ed è invece vietata solo da tre Stati membri, tra cui l'Irlanda.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che il consenso indiscusso tra i membri del Consiglio d'Europa non è sufficiente a ridurre l'ampio margine di apprezzamento di cui ogni singolo Stato gode in questo delicato contesto.

Infatti, in un ricorso analogo, proposto contro il Governo francese ( V.o c. Francia, n. 53924/00, § 80, CEDU 2004 VIII) la Corte ha riconosciuto, in capo allo Stato francese, un margine di apprezzamento assai ampio circa le scelte adottabili in materia di interruzione della gravidanza.

La Corte è arrivata ad una simile conclusione in virtù della mancanza di una normativa comune europea sulla questione scientifica, giuridica e morale del diritto alla vita del nascituro in rapporto con il diritto all'aborto riconosciuto alla donna.

Sulla base di tali premesse, nel caso che qui ci interessa, la Corte ha ritenuto di riconoscere anche al Governo irlandese, tale margine di apprezzamento, tenuto conto del fatto che il compito dei giudici internazionali è esclusivamente quello di garantire il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione.

In altri termini, la Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di assumere posizioni in merito alla legittimità o meno della pratica abortiva, essendo la questione stessa rimessa alla libera scelta di ogni Stato membro.

Ogni paese, dunque, in base al proprio retaggio storico e culturale, è libero di riconoscere o meno come premiale il diritto all'aborto rispetto al diritto alla vita del nascituro

La Corte può solo verificare la concreta applicazione, da parte dei singoli Stati membri, dei principi stabiliti al livello internazionale.

A ben vedere, secondo la Corte, nel caso di specie, il divieto di interruzione della gravidanza è stato applicato, in conformità con i parametri sanciti al livello costituzionale a tutela della morale pubblica, così come intesa in Irlanda senza violare in alcun modo i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU

In particolare, in riferimento alla presunta violazione dell'art. 3, i giudici internazionali, hanno respinto tutte le censure presentate dalle tre ricorrenti poiché il peso psicologico e fisico senza dubbio subito da ciascuna di loro, , non è stato sufficientemente grave da rappresentare trattamenti inumani o degradanti vietati ai sensi dell'articolo 3.

Quanto invece alla presunta violazione dell'art. 8 e dell' art. 2 CEDU, la Corte Europea si è espressa in maniera favorevole soltanto in relazione al caso presentato dalla terza ricorrente affetta da tumore.

La Corte ha ritenuto che solo nei suoi confronti si poteva effettivamente ravvisare un rischio concreto ed effettivo per la propria vita, in quanto lo stato di gravidanza rappresentava una seria minaccia alle sue già precarie condizioni di salute.

Di conseguenza, la Corte, in relazione a questa particolare doglianza, ha concluso che l'Irlanda ha violato il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, vista l'impossibilità per la stessa di attuare un aborto legale in Irlanda nonostante le sue gravi condizioni di salute.

### Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:**Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
- **Emessa da:**Grande Camera
- **Stato convenuto:**Irlanda
- **Numero ricorso:**25579/05
- **Data:**16.12.2010
- **Articoli:**8 ; 8-1 ; 8-2 ; 35 ; 35-1 ; 41
- **Op. separate:**Si